

Brescia, 13/12/2022

Rev.00

**Oggetto: D.Lgs. 116/2020 e direttiva 94/62/CE**

In data 11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto lgs. 3 settembre 2020, n.116, che recepisce, in Italia, la direttiva (UE) 2018/851 sui rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio.

In particolare, l'art. 3 comma 3, lettera c) del decreto ha apportato una serie di modifiche al comma 5 dell'art. 219 del decreto lgs. 3 aprile 2006 n. 152, rendendo applicativo e obbligatorio quanto previsto dall'art. 8 comma 2 della direttiva 94/62/CE ovvero che per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero incluso il riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale o dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione, tramite una codifica alfanumerica.

Come detto sopra, questo obbligo ricade anche sul circuito di destinazione dell'imballaggio B2B ovvero, non destinato al consumatore finale ma a intermediari di produzione, che avranno obbligo di fornire in etichetta l'identificazione del materiale di imballaggio usato.

Al fine di garantire la corretta etichettatura ambientale anche degli imballaggi finiti e venduti, direttamente dal produttore, neutri, privi di grafica o stampa, e imballi per il trasporto o imballaggio terziario di cui all'art. 218 del TUA, è necessario considerare una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull'imballaggio stesso. Alla luce di quanto detto, per gli imballaggi citati, si considera ottemperato l'obbligo di identificazione del materiale di composizione dell'imballaggio, laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.

(Segue a PAG.2)

**PAG. 1**

L'elenco degli imballaggi utilizzati per i prodotti forniti da S. A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. è disponibile nella tabella a PAG.2 della presente dichiarazione e sul sito internet dell'azienda all'indirizzo:

<https://www.egmgroup.it/comunicazione/download/>

<b>IMBALLO</b>	<b>MATERIALE</b>	<b>CODICE</b>
<b>Casse, pallets, legni e separatori</b>	<b>Legno</b>	<b>FOR 50</b>
<b>Sigilli</b>	<b>Acciaio</b>	<b>FE 40</b>
<b>Reggette</b>	<b>Acciaio</b>	<b>FE 40</b>
<b>Scotch</b>	<b>Plastica</b>	<b>LDPE 4</b>
<b>Film e pluriball</b>	<b>Plastica</b>	<b>LDPE 4</b>
<b>Carta ondulata</b>	<b>Carta</b>	<b>PAP 20</b>
<b>Etichette</b>	<b>Carta</b>	<b>PAP 21</b>
<b>Documenti cartacei</b>	<b>Carta</b>	<b>PAP 22</b>

**Tabella codici alfanumerici dei materiali di imballaggio dei prodotti EGM**

Le informazioni riportate in questo documento sono verificate sulla base delle nostre migliori conoscenze in merito alla correttezza e alla completezza e sono aggiornate alla data odierna.